II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1983

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (Pratica n. IV/30.174 — Vimpoltu)

(Il testo in lingua olandese e il solo facente fede)

(83/361/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 6,

vista la notifica della propria decisione del 27 maggio 1980, effettuata l'11 settembre 1980, della Vereniging van importeurs van en Groothandelaren in land- en tuinbouwmachines « Vimpoltu » alla Commissione delle Comunità europee, conformemente all'articolo 4 del regolamento n. 17, qui di seguito denominata « decisione Vimpoltu »,

vista la domanda di attestazione negativa, presentata ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 17 in pari data da Vimpoltu, e concernente la suddetta decisione del 27 maggio 1980, nonché la domanda di deroga ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE, presentata in via sussidiaria nei riguardi della medesima decisione,

vista la decisione della Commissione del 1° luglio 1982 di iniziare la procedura nella pratica n. IV/30.174,

dopo aver dato modo alle imprese interessate di manifestare il loro proprio punto di vista relativamente agli addebiti formulati dalla Commissione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e conformemente al regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (2),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti del 25 febbraio 1983, conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17,

considerando quanto segue :

I. I FATTI

A. Vimpoltu

(1) Vimpoltu è un'associazione di diritto olandese fondata nel 1927 ; ai sensi dell'articolo 5 dello statuto, essa si prefigge di :

a) promuovere il commercio dei macchinari agricoli in senso lato ;

b) promuovere buoni rapporti fra tutti gli interessati al commercio di macchine agricole ;

c) disciplinare il commercio di tali prodoti ;

d) tutelare gli interessi generali generali dei membri.

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dello statuto le iniziative messe in opera da Vimpoltu per conseguire tali fini comprendono, fa l'altro, l'emanazione di disposizioni in materia di vendita e di distribuzione delle macchine agricole e l'imposizione ai soci o gruppi di soci di obblighi connessi con l'osservanza di tali disposizioni.

(2) I soci di Vimpoltu possono essere ordinari, straordinari e onorari ; a richiesta possono essere soci ordinari : società stabilite nei Paesi Bassi nella forma di società in nome collettivo, in accomandita o per azioni o persone fisiche maggiorenni che, in modo indipendente, esercitano il commercio di macchine agricole interamente o in gran parte come grossisti, acquistano le macchine direttamente in fabbrica e detengono scorte di tali macchine con i relativi pezzi di ricambio (articoli 8 e 9 dello statuto).

(3) La qualità di socio viene a cessazione, salvo in caso di decesso, per recesso o espulsione ; l'espulsione può essere pronunciata soltanto per atti o comportamenti contrari allo statuto, ai regolamenti o alle decisioni dell'associazione (articolo 10 dello statuto).

(4) Con decisione dell'assemblea generale, Vimpoltu può istituire divisioni volte a tutelare gli interessi specifici di un determinato ramo del commercio (articolo 14 dello statuto).

Tali divisioni possono prendere decisioni riguardanti il commercio delle macchine che rientrano nella loro competenza. Ai fini della loro entrata in vigore, le decisioni adottate devono essere approvate dalla direzione centrale. Dopo approvazione definitiva da parte della direzione centrale, le decisioni vengono comunicate a tutti i soci (articolo 24 dello statuto).

(5) Nella presente procedura la divisione interessata è la divisione I di Vimpoltu, cioè la divisione trattori, macchine e attrezzi agricoli. Nel settore dei trattori agricoli, Vimpoltu conta circa venti soci fra importatori e grossisti, che detengono insieme il 90 % circa del mercato olandese dei trattori agricoli.

B. Il mercato dei trattori agricoli nei Paesi Bassi

(6) Da alcuni anni nei Paesi Bassi non esiste più alcun produttore di trattori agricoli.

(7) Per soddisfare il fabbisogno interno, i trattori vengono importati dall'estero principalmente da altri Stati membri (il 50 % dalla Repubblica federale di Germania, ma anche dal Regno Unito, dall'Italia e dalla Francia).

(8) Qui di seguito figura l'andamento delle importazioni dei trattori agricoli negli ultimi anni [1] :

— 1978 : 12 389 unità

— 1979 : 10 651 unità

— 1980 : 8 006 unità.

(9) Il fatturato globale [2] relativo ai trattori agricoli nei Paesi Bassi ammonta a :

	Soci di Vimpoltu	Cebeco Handelsraad [3] [4]
1975 :	145 615 000 Fl	
1976 :	217 009 000 Fl	
1977 :	276 673 000 Fl	
1978 :	276 904 000 Fl	
1979 :	273 862 000 Fl	
1980 :	195 285 000 Fl	

(10) La Commissione non ha alcun motivo di dubitare dell'esattezza di tali cifre fornite dalle imprese. Il principale tramite fra gli importatori e gli utilizzatori è costituito dai rivenditori del ramo, noti anche come « imprese di meccanizzazione », che sono circa 1 500 per l'intero settore delle macchine agricole in generale. Non è possibile stabilire il numero esatto dei rivenditori di soli trattori, in quanto i rivenditori provvedono all'assistenza alla clientela (riparazioni e manutenzione) per le macchine agricole in generale e non per i soli trattori.

(11) La categoria più numerosa di utilizzatori è costituita dalle circa 160 000 aziende agricole dei Paesi Bassi.

(12) Dai dati comunicati da Vimpoltu (vedi paragrafo 9) si deduce che nei Paesi Bassi la richiesta di trattori agricoli è da alcuni anni in regresso, indubbiamente a causa del deterioramento della situazione economica.

Va tenuto inoltre conto del fatto che nei Paesi Bassi il prezzo di vendita dei trattori agricoli è spesso superiore a quello di altri paesi.

(1) Dati tratti dalla rivista « Landbouwmechanisatie » 32 (1981) del 5 maggio 1981, pag. 541.
(2) Le cifre si riferiscono al fatturato dei grossisti.
(3) Cebeco Handelsraad è una cooperativa che pur non aderendo a Vimpoltu applica la decisione Vimpoltu.
(4) Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 17, le cifre di affari non sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

La stampa agricola specializzata (1) spiega questo fenomeno come segue :

a) fattori che riguardano importatori e rivenditori :

— la politica dei prezzi dei produttori esteri : il prezzo che l'importatore deve pagare al produttore costituisce la base di calcolo del prezzo di vendita lordo ; i prezzi fatturati agli importatori olandesi sarebbero talvolta superiori a quelli fatturati agli importatori di altri paesi ;

— la differenza di esecuzione fra i trattori venduti nei Paesi Bassi e quelli venduti in altri paesi (nei Paesi Bassi, ad esempio, i trattori sono equipaggiati di pneumatici di dimensioni maggiori, e quindi più cari) ;

— il fatto che tutti i trattori venduti nei Paesi Bassi debbono essere importati, ciò che aggiunge un anello supplementare alla catena che unisce il produttore all'utilizzatore ;

b) fattori che riguardano gli utilizzatori : il sistema della domanda e dell'offerta dovrebbe permettere ai rivenditori di ottenere forti sconti dagli importatori (fino al 40 % prima dell'applicazione della decisione Vimpoltu) ; sembra che una parte di questi sconti venisse spesso trasferita dai rivenditori agli utilizzatori nella forma di più elevati prezzi di ripresa dei trattori usati ;

c) fattori esterni, quali le fluttuazioni dei corsi di cambio, possono far aumentare o diminuire il prezzo dei trattori importati.

C. La decisione Vimpoltu del 27 maggio 1980

(13) La decisione Vimpoltu è una decisione vincolante per i soci della divisione trattori e macchinari agricoli e viene applicata anche da Cebeco Handelsraad. Essa disciplina il commercio dei trattori agricoli e dei relativi accessori, dettando apposite norme di comportamento.

(14) La decisione è entrata in vigore il 1° settembre 1980.

(15) Dall'allegato 6 della notifica emerge che al momento dell'adozione della decisione sono state tra l'altro considerate le seguenti circostanze :

a) il fatto che per una serie di motivi i prezzi di vendita lordi (2) erano relativamente elevati ;

b) il fatto che, di conseguenza gli importatori concedevano ai rivenditori forti sconti sul prezzo di vendita lordo ; ma che tali sconti erano estremamente divergenti ;

c) il fatto che, per questo motivo, sul mercato dei trattori agricoli si era venuta a creare una mancanza di trasparenza che andava a svantaggio degli acquirenti agricoltori.

Secondo Vimpoltu, la decisione mira ed eliminare la mancanza di trasparenza del mercato dei trattori agricoli al fine di favorire in particolare gli acquirenti/agricoltori.

(16) Dall'indagine effettuata risulta che nel 1979 Vimpoltu ha invitato per una concertazione le associazioni di rivenditori Smecoma e Bovag (3), che rappresentano la quasi totalità dei rivenditori di trattori agricoli dei Paesi Bassi, al fine di studiare le misure da prendere nei riguardi del calo del fatturato, della relativa elevatezza dei prezzi di vendita lordi e degli sconti cospicui accordati ai rivenditori. Pur se la concertazione fra Vimpoltu e Smecoma e Bovag non ha portato ad un'effettiva intesa sulla decisione Vimpoltu, il livello degli sconti massimi risponde agli auspici delle associazioni di rivenditori, i quali, durante le discussioni avevano dato indicazioni circa il livello massimo auspicato per gli sconti. Per i rivenditori era tuttavia della massima importanza che assieme agli sconti massimi venissero anche fissati prezzi di vendita lordi per loro accettabili e prezzi di ripresa ragionevoli per i trattori usati.

(17) Sulla base di questa decisione, agli importatori è vietato, all'atto della vendita di trattori ai rivenditori, accordare a questi ultimi uno sconto superiore al 25 % sul prezzo di vendita lordo per rivenditore e per trattore, ivi compresi tutti i premi di fatturato, i premi speciali o altre indennità.

(18) Per quanto riguarda le condizioni di pagamento, la decisione stabilisce che di regola il pagamento deve avvenire in contanti ; in caso di credito e/o di finanziamento, dovrà essere pagato un interesse calcolato sulla base del tasso corrente di sconto maggiorato di almeno il 3 %.

(1) Landbouwmechanisatie 29 (6 giugno 1978) ; articolo del sig. Crucq.

(2) I prezzi di vendita lordi sono prezzi consigliati, che ogni importatore stabilisce per i trattori importati affinché i rivenditori li possano a loro volta applicare agli utenti finali.

(3) Bovag, Bond van Motorvoertuigbedrijven, divisione macchine agricole, e Smecoma, Stichting Sectie Mechanisatiebedrijven.

(19) Per quanto riguarda le condizioni di fornitura, il prezzo netto al rivenditore è basato sulla fornitura franco magazzino del rivenditore, ivi compresi i costi di apprestamento e di consegna normalmente a carico dell'importatore.

(20) Regole speciali sono stabilite per quanto riguarda le azioni promozionali di vendita. Queste possono essere effettuate soltanto a condizione che vengano previamente notificate al secretariato le riduzioni dei prezzi di vendita, le relative date di inizio e fine delle riduzioni e vengano rispettati gli sconti massimi previsti dalla decisione ; inoltre, gli altri importatori devono essere informati dell'azione entro 10 giorni dalla sua data di inizio.

(21) In caso di presunta infrazione alle disposizioni della decisione, gli importatori sono sottoposti ad un procedimento di inchiesta che prevede un controllo contabile diretto e la sottomissione su richiesta dell'importatore di una dichiarazione contabile.

(22) In caso di infrazione viene erogata un'ammenda pecuniaria di un importo massimo di 10 000 fiorini olandesi per caso e/o trattore fornito. L'entità dell'ammenda varia in funzione della gravità dell'infrazione. I comportamenti che derogano chiaramente alla norma, volti a concedere sconti extra superiori agli sconti massimi autorizzati, sono considerati come infrazioni alle norme di comportamento concordate.

(23) Inoltre, tutti gli importatori sono obbligati a pubblicare e a scambiarsi reciprocamente i loro nuovi cataloghi di prezzi prima della data di entrata in vigore della decisione, il 1° settembre 1980, e ad operare siffattamente ad ogni successiva modifica di prezzi. Dall'indagine è risultato che gli importatori si sono in effetti comunicati reciprocamente i listini dei prezzi lordi a partire dal 1° settembre 1980.

(24) Gli importatori si impegnano a collaborare con le organizzazioni di rivendita ai fini della pubblicazione dei prezzi di ripresa realistici dei trattori usati.

(25) Oltre alla succitata decisione Vimpoltu, un'altra decisione presa nel settore in questione impone la pubblicazione di quotazioni dell'usato con i prezzi di ripresa per i trattori usati. Si tratta di una decisione presa dal « Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven », in appresso denominata « COM » (1), volta ad includere a partire dal 1981 nelle quotazioni COM dell'usato, pubblicate dal 1962 e che all'origine contenevano soltanto i prezzi di vendita dei trattori usati, anche i prezzi di ripresa dei trattori usati. In risposta ad una richiesta di informazioni della Commissione, COM ha addotto che questa decisione era motivata dal fatto che la stampa agricola era più interessata alla pubblicazione dei prezzi di ripresa che a quella delle quotazioni dell'usato. Inoltre, COM ha riconosciuto di soddisfare così i desideri dei commercianti (vedi paragrafo 16) e degli utilizzatori nella loro qualità di lettori di giornali agricoli.

(26) I prezzi di ripresa inclusi nelle quotazioni dell'usato sono prezzi indicativi, che vengono fissati dalla Commissione per le quotazioni di COM attraverso indagini presso i rivenditori.

(27) I prezzi di ripresa vengono pubblicati due volte all'anno. In risposta ad una richiesta di informazioni della Commissione, COM ha dichiarato che i rappresentati di Vimpoltu e la stampa agricola specializzata non fanno parte della Commissione per le quotazioni, ma assistono alle sue riunioni. Dalla lettera del 29 agosto 1980 di COM ai membri della Commissione per le quotazioni dei trattori agricoli usati, risulta tuttavia che ad una determinata riunione avrebbero preso parte anche rappresenti di Vimpoltu. Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che riguardava anche la decisione COM, la COM ha espresso l'intenzione di porre termine alla partecipazione di rappresentanti di Vimpoltu.

(28) Un'altra decisione presa nel settore è quella relativa alle « Condizioni generali di vendita dei macchinari agricoli » (Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen, qui di seguito chiamate « AHL »). Le AHL sono fissate a Wageningen, previa concertazione nell'ambito della Stichting Mechanisatie Centrum, da Vimpoltu, Cebeco Handelsraad, Vereniging van Regionale Importeurs en Groothandelaren in land- en tuinbouwmachines, Vereniging van Handelaren in Landbouwwerktuigen en Tractoren, Smecoma, Bovag, la Vereniging van Importeurs en Fabrikanten van en Groothandelaren in melkwinning- en bewaarapparatuur e Landbouwschap.

(29) Le AHL possono essere dichiarate applicabili a tutte le offerte, a tutte le ordinazioni e a tutti i contratti di vendita riguardanti macchinari destinati ad acquirenti domiciliati o stabiliti nei Paesi Bassi che utilizzano o fanno utilizzare tali

(1) COM risulta da un accordo di cooperazione fra due associazioni di rivenditori, Bovag e Smecoma.

macchinari (tra l'altro trattori agricoli). Le AHL possono essere applicate in tutte le fasi del commercio e riguardano le operazioni di compravendita di macchinari nuovi. Dalle informazioni raccolte dalla Commissione nella sua indagine risulta che numerosi fabbricanti ed importatori applicano le AHL.

(30) Le AHL prevedono fra l'altro disposizioni riguardanti le modifiche dei prezzi, il trasferimento della proprietà e dei relativi rischi assicurativi, le modalità di pagamento, l'utilizzazione dei trattori, la garanzia, la responsabilità, la pubblicità, l'assistenza alla clientela e la soluzione delle controversie. Tali disposizioni sono inoltre integrate da un regolamento in materia di arbitrato.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE

(31) L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE dispone che sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

(32) Vimpoltu è un'associazione di imprese che pratica il commercio di macchinari agricoli, ivi compresi i trattori agricoli, e può pertanto essere considerata un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE.

(33) La decisione Vimpoltu è una decisione di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE.

(34) La decisione Vimpoltu ha per oggetto o per effetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

a) *Le restrizioni di concorrenza conseguenti alla decisione Vimpoltu*

(35) Il sistema instaurato da questa decisione, di fissare sconti massimi e condizioni di fornitura e di pagamento (vedi paragrafi 17-20) ha per effetto di :

1. impedire agli importatori di conquistare nuovi clienti concedendo sconti più elevati e più favorevoli condizioni di fornitura e di pagamento ;
2. impedire ai rivenditori di beneficiare degli sconti e delle condizioni di fornitura e di vendita che potrebbero ottenere se non fossero fissati limiti massimi e se, in mancanza di tali restrizioni, la concorrenza potesse liberamente affermarsi sul mercato ; pertanto, i rivenditori non possono far beneficiare i propri clienti di sconti più elevati.

(36) Le regole speciali stabilite per le azioni promozionali di vendita particolari hanno per effetto che gli importatori non possono intraprendere in piena libertà tali azioni senza informarne preventivamente il segretariato di Vimpoltu e gli altri importatori.

(37) Il procedimento previsto in caso di presunta infrazione (vedi paragrafo 21) e la comminazione di pene pecuniarie (vedi paragrafo 22) rafforzano il carattere restrittivo della concorrenza della decisione Vimpoltu, poiché inducono gli importatori a rispettare strettamente tale decisione.

(38) Lo scambio di listini di prezzi (vedi paragrafo 23) ha per effetto che gli importatori, i quali in linea di principio fissano unilateralmente i propri prezzi di vendita, nello stabilire nuovi prezzi vengono influenzati dai prezzi dei prodotti dei loro concorrenti, cosicché le modifiche dei prezzi non avvengono interamente sulla base delle mutate condizioni del mercato e il livello dei prezzi può risultare diverso da quello che sarebbe stato in assenza di tale sistema di scambi di informazioni sui prezzi. Questo sistema può inoltre avere per effetto una certa uniformazione dei prezzi attraverso l'eliminazione di prezzi che si discostano fortemente dalla media. Infine, il sistema che prevede lo scambio dei prezzi di vendita lordi, stabiliti unilateralmente dagli importatori, influenza non soltanto la concorrenza all'interno di una marca, per il fatto che i rivenditori di una determinata marca sono incoraggiati ad applicare il prezzo indicativo, ma anche la concorrenza fra marche differenti per il fatto che tutti gli importatori sono in grado di prevedere con un ragionevole margine di sicurezza la politica dei prezzi che sarà applicata dai loro concorrenti (vedi Corte di giustizia delle Comunità europee, 17 ottobre 1972, V.C.H. contro Commissione delle CE, causa 8/72, Racc. 1972, pag. 977, considerando n. 21).

(39) Il carattere restrittivo della concorrenza della decisione Vimpoltu è ulteriormente rafforzato dalla decisone COM riguardante lo scambio e la pubblicazione dei prezzi di ripresa dei trattori usati e dalla decisione Stichting Mechanisatie Centrum relativa alla fissazione di condizioni generali di vendita dei macchinari agricoli (AHL). Le AHL hanno per oggetto la regolamentazione di importanti aspetti secondari della concorrenza, sia a livello dei fabbricanti e

importatori, sia a livello dei rivenditori. Visto il gran numero di importatori e commercianti che le applicano, le succitate disposizioni (vedi paragrafo 30) rischiano di uniformare le condizioni commerciali in misura maggiore di quella che si avrebbe senza l'applicazione delle AHL; pertanto le AHL hanno per effetto di rafforzare il carattere restrittivo della concorrenza della decisione Vimpoltu.

(40) L'esistenza della decisione COM ha influito sulla decisione Vimpoltu. In particolare, la presenza di rappresentanti di Vimpoltu alle riunioni della Commissione per le quotazioni dell'usato permette a Vimpoltu di influenzare la fissazione dei prezzi di ripresa. In questo modo si evita che la concorenza potenziale sui prezzi, che la decisione Vimpoltu impedisce per quanto riguarda gli sconti all'acquisto di un trattore nuovo, operi nel campo dei prezzi di ripresa dei trattori usati. Inoltre, la presenza di rappresentanti di Vimpoltu alle suddette riunioni offre non soltanto la possibilità di giungere ad una pratica concordata ma altresì di verificare e controllare a posteriori l'effettiva applicazione del livello di prezzi di ripresa desiderato, ciò che conferisce a tali prezzi carattere obbligatorio e imperativo. La decisione COM contribuisce pertanto a sostenere e a garantire l'osservanza della decisione Vimpoltu.

(41) Dato che COM ha promesso di porre termine alla presenza di rappresentanti di Vimpoltu alle riunioni concernenti le quotazioni dell'usato, la Commissione non vieta formalmente la decisione COM. Tuttavia, essa si riserva espressamente di vietarla qualora la decisione Vimpoltu venisse sostituita da un accordo, una decisione o una pratica concordata avente lo stesso scopo o lo stesso effetto o qualora COM e Vimpoltu adottassero di comune accordo pratiche restrittive in materia di prezzi di ripresa dei trattori usati.

(42) La decisione Vimpoltu è tale da restringere notevolmente il gioco della concorrenza, dato che i prodotti ai quali si applica rappresentano il 90 % circa del mercato totale olandese di trattori agricoli.

b) *L'incidenza possibile della decisione Vimpoltu sul commercio tra Stati membri*

(43) La predetta decisione, applicabile sull'intero territorio di uno Stato membro e riguardante prodotti per la quasi totalità importati da altri Stati membri, può influenzare negativamente il commercio fra Stati membri, poiché con un sufficiente grado di probabilità, direttamente o indirettamente, realmente o potenzialmente, può incidere sulle correnti di scambio fra Stati membri in modo tale da pregiudicare la realizzazione di un mercato unico tra Stati membri. Tenuto conto dell'origine e del volume dei prodotti in oggetto, le succitate restrizioni di concorrenza possono far deviare le correnti commerciali nel settore in questione dall'andamento che esse avrebbero altrimenti avuto.

(44) Va inoltre rilevato che le succitate decisioni riguardano la (ri)vendita nei Paesi Bassi di trattori importati quasi totalmente da altri Stati membri. Le imprese di altri Stati membri che desiderino vendere trattori nei Paesi Bassi possono essere notevolmente danneggiate dall'esistenza di tali limitazioni nella loro politica di vendita e nella concorrenza, poiché devono rivolgersi a canali di distribuzione che applicano le medesime condizioni di vendita. Ciò può avere l'effetto di restringere le possibilità di esportazione verso i Paesi Bassi di imprese — fabbricanti o commercianti — degli altri Stati membri. Questo atteggiamento, apparentemente incomprensibile, si può spiegare unicamente se lo si considera come il prezzo da pagare per ridurre nel maggior modo la concorrenza dei prezzi che esiste tra imprese e bloccare così le rispettive quote di mercato dei diversi produttori su un mercato in recessione.

(45) L'obbligo per i soci di Vimpoltu di comunicarsi reciprocamente i propri prezzi di vendita lordi e qualsiasi loro successiva modifica può del pari pregiudicare il commercio fra Stati membri. L'applicazione generale dell'obbligo di scambiarsi informazioni sui prezzi, i cui aspetti restrittivi della concorrenza sono stati illustrati al paragrafo 38, può aver per effetto di far differire il livello dei prezzi delle imprese aderenti allo scambio dal livello che tali prezzi avrebbero in mancanza del suddetto obbligo, ciò che può direttamente incidere sull'importazione di trattori nei Paesi Bassi. Il fatto che per i rivenditori tali prezzi di vendita lordi abbiano soltanto il valore di prezzi indicativi, non vincolanti, non modifica la sostanza delle cose.

B. Inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE

(46) Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di :

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

(47) Le disposizioni contenute nella decisione Vimpoltu non soddisfano le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3.

(48) Ai termini della notifica, la decisione Vimpoltu dovrebbe condurre ad una trasparenza del mercato olandese dei trattori, che favorirebbe in particolare gli agricoltori, e ad una diminuzione generale dei prezzi di vendita lordi e degli sconti per i trattori nei Paesi Bassi.

(49) Della decisione Vimpoltu beneficano in primo luogo gli importatori e i rivenditori, senza che agli agricoltori sia riservata una congrua parte dell'utile che ne deriva. Per mezzo di tale decisione gli importatori ed i rivenditori cercano di mantenere un determinato livello di prezzi, restringendo così la concorrenza. È molto probabile che l'eventuale maggiore trasparenza del mercato non possa essere utilizzata dagli agricoltori per contrattare e quindi ottenere condizioni più favorevoli, poiché la concorrenza sui prezzi fra importatori e la concorrenza sugli sconti fra rivenditori risultano soggette a restrizioni.

(50) Infine, il succitato sistema mette gli importatori in grado di restringere la concorrenza per quanto riguarda una notevole parte dei prodotti in questione, corrispondente ad una quota di mercato del 90 %, ed offre quindi ai fornitori esteri e agli acquirenti interni soltanto uno strettissimo margine di manovra.

(51) Dato che, per i motivi suesposti, le restrizioni di concorrenza della decisione Vimpoltu costituiscono infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1, e dato che non può essere concessa alcuna deroga a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, esse sono vietate.

C. Applicabilità dell'articolo 3 del regolamento n. 17

(52) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 17, se la Commissione constata, su domanda o d'ufficio, un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 del trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese ed associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.

(53) Dato che, per i motivi suesposti, la decisione Vimpoltu del 27 maggio 1980 costituisce un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, l'associazione di imprese e le imprese interessate devono immediatamente porre fine a tale infrazione e astenersi da qualsiasi accordo o da qualsiasi pratica concordata che abbiano lo stesso oggetto o lo stesso effetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione del 27 maggio 1980, della Vereniging van Importeurs van en Groothandelaren in land- en tuinbouwmachines, « Vimpoltu », che stabilisce sconti massimi e condizioni di fornitura e di pagamento e prevede norme per quanto riguarda le azioni particolari di vendita e lo scambio di informazioni sui prezzi, costituisce un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2

Alle decisioni di cui all'articolo 1 non è accordata una deroga a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE.

Articolo 3

La Vereniging van Importeurs van en Groothandelaren in land- en tuinbouwmachines « Vimpoltu » deve porre fine immediatamente all'applicazione della decisione di cui all'articolo 1. Inoltre, a tale associazione è vietato di adottare in futuro disposizioni che abbiano lo stesso oggetto o lo stesso effetto della decisione di cui all'articolo 1.

Articolo 4

La Vereniging van Importeurs van en Groothandelaren in land- en tuinbouwmachines, « Vimpoltu » deve comunicare la presente decisione ai rispettivi soci nel termine di un mese a decorrere dalla sua notifica ed informare la Commissione sulla maniera in cui essa ha effettuato tale comunicazione.

Articolo 5

La presente decisione è destinata alla Vereniging van Importeurs van en Groothandelaren in land- en tuinbouwmachines « Vimpoltu », L'Aia.

La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1983.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione